SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 683

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELL'OSSO, COVIELLO, TAGLIAMONTE, ACONE, GIACOVAZZO, DIPAOLA, RASTRELLI, VIGNOLA, POLLICE, CORLEONE, ULIANICH e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1987

Conferimento al Governo della delega ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di interventi nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. – La copiosa e non sempre organica legislazione sul Mezzogiorno crea spesso problemi agli amministratori pubblici, ai privati cittadini, agli interpreti per la difficoltà di conoscere e di individuare le norme specifiche vigenti che in certi casi sono inserite in leggi di carattere più generale o che comunque non fanno immediato riferimento al Mezzogiorno.

Già nel 1976 con la legge 2 maggio 1976, n. 183, successivamente prorogata con la legge 8 agosto 1977, n. 664, fu previsto un testo unico della disciplina in tema di interventi nel Mezzogiorno, testo unico in seguito emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Peraltro da quest'ultima data si sono succedute numerose altre disposizioni, per cui la legge 1º marzo 1986, n. 64, contenente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» aveva previ-

sto, all'articolo 17, l'emanazione di un nuovo testo unico.

Peraltro, tale testo unico non è stato emanato nel termine previsto dalla citata norma, probabilmente anche a seguito delle vicende che hanno portato allo scioglimento anticipato della IX legislatura. In ogni caso, se il Governo si fosse avvalso della delega, avrebbe avuto difficoltà a redigere un testo organico e completo in quanto la norma in parola faceva riferimento soltanto agli interventi straordinari.

In relazione a quanto sopra, appare opportuna una legge che, nel conferire nuovamente la delega al Governo, si riferisca indistintamente a tutte le disposizioni in tema di interventi nel Mezzogiorno, senza limitare il riferimento ai soli interventi «straordinari».

In conclusione si presenta il seguente disegno di legge, che si raccomanda all'approvazione degli onorevoli colleghi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.